

1) Quesito: nel caso di partecipazione in RTI, non ancora costituito, il possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001:2015 (qualità), SA 8000:2014 (etica), UNI 10891:2000 (servizi di vigilanza), UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente), OHSAS 180001:2007 (sicurezza), devono essere possedute da tutti i componenti del RTI oppure è sufficiente che siano possedute tutte dalla società designata capogruppo?

Risposta: nel caso di raggruppamento, costituito o costituendo, le certificazioni richieste dal disciplinare di gara dovranno essere possedute: nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, da tutti gli operatori economici facenti parte del RTI; nell'ipotesi di raggruppamento verticale, dovranno essere possedute le certificazioni relative alla parte della prestazione che l'operatore economico intende eseguire.

2) Quesito: si richiede per il Lotto 1A - Assistenza alla didattica - Centro storico, CIG: 73267143A9 ed il Lotto 1B - Assistenza alla didattica - Sedi decentrate, CIG: 73267365D0, se alla voce "servizi analoghi" possono corrispondere anche i servizi di portierato e reception svolti a favore di amministrazioni ed enti pubblici.

Risposta: sì, i servizi di portierato e reception possono essere considerati servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara di che trattasi, relativamente al Lotto 1A - Assistenza alla didattica - Centro storico e al Lotto 1B - Assistenza alla didattica - Sedi decentrate.

3) Quesito: Il paragrafo 3.5 lett. a) del Disciplinare di gara prevede, tra i requisiti di partecipazione dei lotti del servizio di assistenza didattica, il possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: *"aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati"*. Al riguardo, tra le attività indicate nell'art. IV.2 del capitolato d'appalto, rientrano principalmente i servizi di assistenza e i servizi di facchinaggio. Ora, considerata la tipologia delle attività sopra citate, si chiede di voler chiarire se è idoneo a soddisfare il requisito *de quo* il concorrente che, nel triennio in questione, abbia realizzato servizi analoghi di ausiliario scolastico (intesi quali attività di assistenza, vigilanza, sorveglianza, custodia e spostamento suppellettili e portierato) e/o servizi analoghi di facchinaggio eseguiti presso strutture pubbliche e/o private di natura civile e/o sanitaria.

Risposta: i servizi di ausiliario scolastico (intesi quali attività di assistenza, vigilanza, sorveglianza, custodia e spostamento suppellettili e portierato) ed i servizi di facchinaggio eseguiti presso strutture pubbliche e/o private di natura civile e/o sanitaria, possono essere considerati analoghi a quelli oggetto della procedura di gara di che trattasi, relativamente al Lotto 1A - Assistenza alla didattica - Centro storico e al Lotto 1B - Assistenza alla didattica - Sedi decentrate, pertanto sono idonei a soddisfare il requisito di cui al paragrafo 3.5 lett. a) del Disciplinare di gara, con riferimento sia al Lotto 1A sia al Lotto 1B.

4) Quesito: si chiede di conoscere cosa si intende per “servizi di assistenza alla didattica” e se per il fatturato specifico richiesto per singolo lotto si intende servizi prestati in ambito universitario.

Risposta: le prestazioni che formano oggetto del servizio di assistenza alla didattica di cui al Lotto 1A e al Lotto 1B, sono specificate nel paragrafo “*IV.2.2.1 Assistenza alle attività didattiche (aule e laboratori didattici)*” del capitolato speciale d’appalto posto a base della procedura di gara di che trattasi.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si precisa che il requisito di capacità tecnico professionale richiesto dal disciplinare di gara è quello di aver eseguito, con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati e, pertanto, prestati non solo in ambito universitario.

5) Quesito: La presente per chiedere se, con riferimento al rating di legalità, in caso di ATI, questo deve essere posseduto da tutte le società o è sufficiente, ai fini dell’attribuzione del massimo punteggio, che sia posseduto da una sola società dell’ATI, in tal caso le altre società sprovviste di rating di legalità devono comunque rilasciare la dichiarazione di cui a pag. 25 del disciplinare?

Risposta: In caso di ATI saranno sommati i rating (stellette) posseduti dai singoli partecipanti all’Associazione operando una media che sarà utilizzata per la graduazione del punteggio.

Nel caso la media ottenuta risultasse di valore intermedio tra quelli riportati nel disciplinare di gara, il punteggio proporzionale attribuito, da sommare al punteggio base, sarà di 0,5 per i valori intermedi tra 1 e 2 stellette e di 0,75 tra 2 e 3 stellette.

Es. 1:

ATI composta da impresa “A” mandataria con tre stellette e impresa “B” mandante con una stellina:

$A^{***} + B^* = \frac{***}{2} =$ due stellette (media) pari a punti 9

Es. 2:

ATI composta da impresa “A” mandataria con tre stellette e impresa “B” mandante con due stellette:

$A^{***} + B^{**} = \frac{****}{2} =$ due stellette e $\frac{1}{2}$ (media) pari a punti $9 + 0,75 = 9,75$

Nel caso in cui il rating sia posseduto da una sola impresa dell’ATI, le compensazioni di cui alla pag. 5 del disciplinare possono applicarsi solo nei casi ivi riportati: imprese estere, quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating.

In tal caso, il punteggio corrispondente al rating posseduto da una sola impresa partecipante all'Associazione sarà sommato a quello derivante dall'applicazione delle compensazioni, operando una media da cui deriverà il punteggio attribuito.

Es. 3:

ATI composta da impresa "A" mandataria con tre stellette (10 punti) e impresa "B" mandante con 5 elementi di compensazione (9 punti):

$A (10 \text{ punti}) + B (9 \text{ punti}) = 19/2 = 9,5 \text{ punti}$

6) Quesito: in riferimento al subcriterio 2 - Rating di legalità tale subcriterio attribuisce max 10 punti.

Pertanto viene specificato che:

rating= 3 stelle = 10 punti attribuiti;

rating = 2 stelle= 9 punti attribuiti;

rating = 1 stella = 8 punti attribuiti

In caso di partecipazione in RTI il rating di legalità può essere posseduto dalla sola società capogruppo? In caso negativo se la società capogruppo possiede rating di legalità e le altre società mandanti non possiedono un rating di legalità e si procede con l'attribuzione del punteggio sulla base delle lettere da a) ad h). Come verrà attribuito il punteggio del subcriterio 2?

Risposta: In caso di partecipazione in RTI il rating di legalità può essere posseduto dalla sola società capogruppo.

Nel caso in cui l'impresa capogruppo possieda il rating di legalità e le altre imprese mandanti no, le compensazioni di cui alla pag. 5 del disciplinare possono applicarsi solo nei casi ivi riportati: imprese estere, quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating.

In tal caso, il punteggio corrispondente al rating posseduto dalla capogruppo sarà sommato a quello derivante dall'applicazione delle compensazioni per le altre imprese, operando una media da cui deriverà il punteggio attribuito.

Es. 4:

RTI composta da impresa "A" capogruppo con tre stellette (10 punti) e impresa "B" mandante con 5 elementi di compensazione (9 punti):

$A (10 \text{ punti}) + B (9 \text{ punti}) = 19/2 = 9,5 \text{ punti}$